

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MARZO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero»  
(2147)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	<i>Pag. 2, 3, 10 e passim</i>
FONTANA Elio (DC), relatore alla Commissione .....	2
GIANOTTI, (PCI) .....	13
RUGGIERO, ministro del commercio con l'estero .....	10, 14
VETTORI, (DC) .....	14

*I lavori hanno inizio alle ore 12,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero» (2147)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero».

Riprendiamo, onorevoli senatori, la discussione sul provvedimento, sospesa nella seduta di ieri. Ricordo che sono pervenuti i pareri, favorevoli, delle Commissioni consultate.

**FONTANA Elio, relatore alla Commissione.** Desidero illustrare, signor Presidente, una serie di emendamenti - sottoscritti anche dai senatori Baiardi, Fogu, Gianotti, Pizzol e Vettori - diretti, da una parte, a migliorare tecnicamente il testo in discussione e, dall'altra, a recepire alcuni suggerimenti espressi dalla Commissione affari costituzionali.

Essi consistono, all'articolo 1, nella estensione delle finalità cui è preposta la società mista SIMEST spa anche alle imprese cooperative, siano esse di natura commerciale, artigiana o turistica (comma 1); in una precisazione tecnica relativa al comma 2, lettera c); nel coordinamento del comma 4, conseguente alla soppressione del comma 1 dell'articolo 2, e in una modifica, di natura tecnica, al medesimo comma; nella modifica del comma 6, relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione ed ai poteri di nomina attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del commercio con l'estero.

Quanto all'articolo 2, su indicazione della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, si propone la soppressione del comma 1, recante l'istituzione di un comitato tecnico; il coordinamento del comma 2 conseguente a tale soppressione e l'estensione delle priorità per il primo biennio ad altri paesi dell'Europa centro-orientale (comma 3).

Le modifiche all'articolo 3 consistono nell'aumento di un anno del termine per le cessioni delle partecipazioni acquisite dalla SIMEST, valutate a prezzi correnti (comma 1); in una più realistica previsione sia delle garanzie, di cui al secondo periodo del comma 3, che dell'assunzione di quote mediante conferimento di servizi, di cui al comma 4. Si propone infine una modifica di natura tecnica al comma 2 dell'articolo 4.

Invito, signor Presidente, la Commissione ad approvare rapidamente il presente disegno di legge con gli emendamenti illustrati.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni, denominata «Società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST spa», con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società miste all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, nonchè la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni.

2. La SIMEST spa, anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:

a) a promuovere la costituzione di società miste all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;

b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'articolo 3, comma 1, a società ed imprese miste all'estero, anche già costituite;

c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare *warrants* o diritti di opzione su quote e azioni delle società ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);

d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);

e) ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;

f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese miste all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese miste, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);

h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili, anche miste, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese miste all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le finalità di cui alle lettere *e*) ed *f*) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e società consortili di cui alla lettera *h*) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata può essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista.

4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST spa non può essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed è sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Comitato di cui all'articolo 2 per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria e da società a partecipazione statale.

5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.

6. La SIMEST spa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri. Il Ministro del commercio con l'estero nomina quattro membri dello stesso, compreso il Presidente; tre di essi sono designati rispettivamente del Ministro degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Il collegio sindacale della SIMEST spa è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

8. La SIMEST spa è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni.

I senatori Fontana Elio, Baiardi, Fogu, Gianotti, Pizzol e Vettori hanno presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche».*

*All'articolo 1, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «Warrants o diritti di opzione su quote e azioni» con le parole: «certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni».*

*All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: «dal Comitato di cui all'articolo 2» con le parole: «dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato».*

*All'articolo 1, comma 4, dopo la parola: «categoria» aggiungere le parole: «delle imprese di cui ai commi 1 e 2».*

*Il comma 6 dell'articolo 1 è così sostituito:*

«6. Il Consiglio di amministrazione della SIMEST spa è composto da 9 membri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina 5 membri dello stesso, compreso il Presidente; tre di questi sono designati rispettivamente dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato al primo comma.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato al secondo comma.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato al quarto comma.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato al quarto comma.

**È approvato.**

Metto infine ai voti l'emendamento tendente a sostituire il sesto comma.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

1. Il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni, denominata «Società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST spa», con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società miste all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, nonchè la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.

2. La SIMEST spa, anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:

a) a promuovere la costituzione di società miste all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;

b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'articolo 3, comma 1, a società ed imprese miste all'estero, anche già costituite;

c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);

d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);

e) ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;

f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese miste all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese miste, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);

h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili, anche miste, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese miste all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e società consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata può essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista.

4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST spa non può essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed è sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da

associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società a partecipazione statale.

5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.

6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST spa è composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il Presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Il collegio sindacale della SIMEST spa è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

8. La SIMEST spa è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, di cui do lettura:

#### Art. 2.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, il Ministro del commercio con l'estero si avvale del supporto tecnico di un apposito Comitato, da lui nominato. Il Comitato è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato, e composto da sette membri, di cui sei rispettivamente designati dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro delle partecipazioni statali e dall'organizzazione degli operatori economici del settore industriale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale, che durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta; ne fanno altresì parte il Direttore generale della Sezione per l'assicurazione dei crediti all'esportazione (SACE), il Direttore generale del Mediocredito centrale e il Direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

2. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato di cui al comma 1 e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST spa, con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto. In ogni caso gli interventi della

società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate e non possono riguardare Paesi membri delle Comunità economiche europee.

3. Gli interventi della SIMEST spa devono, per il primo anno, riguardare in via prioritaria iniziative da realizzare in Polonia ed Ungheria.

4. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce al Comitato interministeriale per la politica economica estera sull'attuazione della presente legge nonché, annualmente, al Parlamento.

A questo articolo sono stati presentati dai senatori Fontana Elio, Baiardi, Fogu, Gianotti, Pizzol e Vettori i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 1 dell'articolo 1.*

*All'articolo 2, comma 2, le parole: «sentito il Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il direttore generale della sezione per l'assicurazione dei crediti all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero».*

*All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli interventi della SIMEST spa devono, per i primi due anni, riguardare in via prioritaria iniziative da realizzare in Polonia e Ungheria e in altri paesi dell'Europa centrale e orientale».

Poichè nessun domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del primo comma.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma.

**È approvato.**

Metto infine ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso il quale, con le modifiche testè approvate e con talune correzioni di carattere prettamente tecnico-formale suggerite dal relatore, risulta così formulato:

## Art. 2.

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e sulla



base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST spa, con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto. In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate e non possono riguardare paesi membri delle Comunità economiche europee.

2. Gli interventi della SIMEST spa devono, per i primi due anni, riguardare in via prioritaria iniziative da realizzare in Polonia e Ungheria e in altri paesi dell'Europa centrale e orientale.

3. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce al Comitato interministeriale per la politica economica estera sull'attuazione della presente legge nonchè, annualmente, al Parlamento.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3, di cui do lettura:

#### Art. 3.

1. Le partecipazioni acquisite dalla SIMEST spa ai sensi dell'articolo 1 non possono comunque superare il 15 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa mista e devono essere cedute, a prezzo non inferiore al valore di mercato, entro tre anni dalla prima acquisizione. Il Consiglio di amministrazione può prorogare tale termine al massimo di un altro anno ove le condizioni di avviamento indicate nel progetto abbiano subito modifiche sostanziali non prevedibili.

2. Le cessioni di cui al comma 1 sono effettuate anticipatamente in caso di conseguimento degli obiettivi cui l'intervento è finalizzato, ovvero in caso di perdite in due esercizi consecutivi complessivamente superiori ad un terzo del capitale o del fondo sociale della società o impresa mista partecipata.

3. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST spa è subordinata all'impegno degli altri azionisti o partecipanti italiani a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicati ai commi 1 e 2. Tale impegno deve essere garantito con fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, o con altra idonea garanzia.

4. Almeno il 50 per cento delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuato mediante il conferimento di servizi.

5. Le somme rivenienti dalle cessioni effettuate dalla SIMEST spa sono dalla stessa destinate alla realizzazione di nuovi interventi.

6. Allo scioglimento della SIMEST spa il relativo patrimonio è ripartito tra i soci. La quota di proprietà dello Stato è riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

A questo articolo i senatori Fontana Elio, Baiardi, Fogu, Gianotti, Pizzol e Vettori hanno presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 3, comma 1, sostituire la parola: «tre» con la parola: «quattro», e le parole: «al valore di mercato» con le parole: «ai valori correnti».*

*All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «Tale impegno deve essere garantito con fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, o con altra idonea garanzia» con le parole: «Tale impegno deve essere assistito da idonea garanzia».*

*All'articolo 3, sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota è determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione per l'assicurazione dei crediti all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

RUGGIERO, *ministro del commercio con l'estero*. Avrei preferito, al comma 1, mantenere il testo governativo per quanto riguarda i tre anni.

Circa il comma 4 dell'articolo 3, dichiaro che avrei preferito la formulazione originaria. Visto però che la quota delle partecipazioni complessivamente assunte non verrebbe sostanzialmente sottratta alla determinazione del Ministro del commercio con l'estero, accetto la proposta di modifica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato al primo comma.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato al terzo comma.

**È approvato.**

Metto ai voti infine l'emendamento tendente a sostituire il quarto comma.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, il quale con le modifiche testè approvate e con talune correzioni di carattere prettamente tecnico-formale suggerite dal relatore risulta così formulato:

## Art. 3.

1. Le partecipazioni acquisite dalla SIMEST spa ai sensi dell'articolo 1 non possono comunque superare il 15 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa mista e devono essere cedute, a prezzo non inferiore ai valori correnti, entro quattro anni dalla prima acquisizione. Il consiglio di amministrazione può prorogare tale termine al massimo di un altro anno ove le condizioni di avviamento indicate nel progetto abbiano subito modifiche sostanziali non prevedibili.

2. Le cessioni di cui al comma 1 sono effettuate anticipatamente in caso di conseguimento degli obiettivi cui l'intervento è finalizzato, ovvero in caso di perdite in due esercizi consecutivi complessivamente superiori ad un terzo del capitale o del fondo sociale della società o impresa mista partecipata.

3. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST spa è subordinata all'impegno degli altri azionisti o partecipanti italiani a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicati ai commi 1 e 2. Tale impegno deve essere assistito da idonea garanzia.

4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota è determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

5. Le somme rivenienti dalle cessioni effettuate dalla SIMEST spa sono dalla stessa destinate alla realizzazione di nuovi interventi.

6. Allo scioglimento della SIMEST spa il relativo patrimonio è ripartito tra i soci. La quota di proprietà dello Stato è riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4, di cui do lettura:

## Art. 4.

1. Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere crediti agevolati agli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST spa, alle modalità, condizioni e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. In ogni caso il tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. In caso di mancata realizzazione anche parziale della società o impresa mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.

3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST spa sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione per l'assicurazione dei crediti all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal Comitato di gestione della medesima SACE.

A questo articolo i senatori Fontana Elio, Baiardi, Fogu, Gianotti, Pizzol e Vettori hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al comma 2, le parole: «mancata realizzazione anche parziale della» con le seguenti: «mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso il quale, con le modifiche testè approvate e con talune correzioni di carattere prettamente formale suggerite dal relatore, risulta così formulato:

#### Art. 4.

1. Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere crediti agevolati agli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST spa, alle modalità, condizioni e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. In ogni caso il tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.

3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST spa sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato

trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.

**È approvato.**

Passiamo infine alla votazione dell'articolo 5, al quale non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

#### Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

GIANOTTI. Vi è spesso polemica nei confronti del Parlamento perchè lo si considera lento nell'approvare i provvedimenti. Qualche suo collega, signor Ministro, si distingue in questa polemica. Con l'approvazione così rapida del presente disegno di legge possiamo invece dimostrare che il Parlamento è anche troppo rapido nello svolgimento dei suoi lavori. Devo tuttavia aggiungere che questa nostra soverchia rapidità è in qualche maniera anche il segnale di un apprezzamento nei confronti dell'opera del ministro Ruggiero.

Consideriamo positivamente questo provvedimento per tre ragioni. La prima riguarda le emergenze dell'Europa dell'Est: vi è la necessità di un intervento in quella direzione, cui il nostro paese già partecipa ma che troverà, così speriamo, in questa società un ulteriore efficace strumento. Abbiamo, in secondo luogo, sempre insistito sulla necessità di differenziare dal punto di vista strumentale l'aiuto al Sud del mondo rispetto a quello che dobbiamo fornire all'Europa dell'Est. Si tratta infatti di economie di paesi diversi e per il Sud si prevede un aiuto vero e proprio.

La terza ragione è che si dota il Ministero del commercio con l'estero di uno strumento abbastanza nuovo nel panorama italiano. È nuovo nel senso che deve essere agile e non deve costituire un'ulteriore bardatura burocratica che potrebbe assorbire una parte delle energie spese dallo Stato per il funzionamento interno.

Voglio a questo punto ripetere quanto già detto ieri: riteniamo opportuno utilizzare il Mediocredito centrale come braccio operativo. Naturalmente il risultato dipenderà soprattutto dalla qualità dei membri e dalla composizione del futuro consiglio di amministrazione della SIMEST. Certamente in tal senso è competente il Governo, non il Parlamento; a nostro parere però il Parlamento deve sottolineare che è fondamentale che i membri di quel consiglio possiedano determinati requisiti. Infatti anzitutto non si tratta di fare riferimento a persone che abbiano svolto una lunga carriera ministeriale, ma a persone che si siano dimostrate capaci nel settore economico-finanziario. Inoltre la scelta di tali membri non deve rispondere a criteri di lottizzazione, ma a criteri di competenza.

Ovviamente un altro punto fondamentale riguarda la rapidità dell'attuazione. Speriamo vivamente che l'altro ramo del Parlamento approvi tale disegno di legge il più presto possibile.

VETTORI. I senatori del Gruppo della Democrazia cristiana esprimono soddisfazione per l'iniziativa governativa, che era già stata auspicata dalla Commissione.

Nel merito tale iniziativa si affianca agli strumenti già varati da altri paesi europei al fine di coordinare ed orientare le attività di collaborazione economico-produttiva in vista del completamento del mercato comune. Tale strumento appare particolarmente tempestivo ed adeguato alle nuove necessità di cooperazione con i paesi dell'Est europeo, le cui economie presentano difficoltà da sostenere ed eccezionali opportunità da incoraggiare.

Per questi motivi la proposta del Governo ha il nostro appoggio convinto, che si esprime anche in un apprezzamento ed in un incoraggiamento dell'attività del Ministro.

Rivolgo infine un vivo ringraziamento al relatore, che in così breve tempo ha messo i singoli membri della Commissione nella condizione di conoscere le circostanze e le modalità di intervento e quindi li ha posti in grado di presentare emendamenti al testo originario del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio anzitutto il relatore per la sua complessa iniziativa. Ringrazio inoltre i due Vice presidenti di questa Commissione ed il senatore Gianotti. Debbo comunque dire che non sono sorpreso dalla rapidità con cui noi abbiamo lavorato in questa occasione: esiste una corsia preferenziale tra la nostra Commissione ed il Ministero del commercio con l'estero. Abbiamo infatti approvato tre provvedimenti che rientrano nella competenza di questo Dicastero: quello riguardante i consorzi, quello relativo alla SACE e quello oggi al nostro esame. Ciò dimostra che quando il Governo porta avanti buone proposte, la nostra Commissione cerca di rispondere facendo un buon lavoro.

RUGGIERO, *ministro del commercio con l'estero*. Debbo dire che il mio compito è contemporaneamente facile e difficile. È facile perché anch'io voglio dare atto al relatore, al Presidente della Commissione e a tutti i suoi membri di questo grande successo dei lavori parlamentari, che si identifica in una rapidissima approvazione del provvedimento al

nostro esame. Ciò dimostra che tale provvedimento suscita un grande interesse in un momento estremamente delicato della vita europea e dei rapporti con i paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Però il mio compito è anche difficile: infatti non ritengo di meritare pienamente le cortesi espressioni che avete usato nei miei confronti. Sono molto fiero dell'esistenza di questa corsia preferenziale che si è instaurata tra questa Commissione ed il Ministero di cui sono responsabile. Vi assicuro che farò tutto il possibile affinché questo strumento diventi operativo al più presto; allo stesso modo farò il possibile affinché i membri del consiglio di amministrazione siano all'altezza dei compiti loro affidati e non siano scelti nell'ottica delle lottizzazioni, ma nell'interesse generale delle piccole e medie imprese italiane e di quello dei paesi con cui intendiamo cooperare.

Voglio infine precisare che avrei preferito che il testo originario presentato dal Governo non fosse stato modificato. Mi rendo però conto che i rilievi emersi in altre Commissioni, in particolare nell'ambito della Commissione affari costituzionali, non potevano essere ignorati; non mi sembra comunque che sia sostanzialmente mutata l'originaria ispirazione del provvedimento.

Vi ringrazio quindi per il consenso unanime espresso sul disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 13,30.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI LENZI**